

**Archivio selezionato:** Sentenze Cassazione civile

**Autorità:** Cassazione civile sez. I

**Data:** 20/03/2014

**Numero:** 6556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore	- rel. Presidente -
Dott. FORTE Fabrizio	- Consigliere -
Dott. DI AMATO Alfonso	- Consigliere -
Dott. MERCOLINO Guido	- Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4294-2007 proposto da:

AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE, in persona del Direttore pro tempore,  
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA  
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

ENTE PER LA ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE  
DI VILLA GRAZIOLI 15, presso l'avvocato GARGANI BENEDETTO, che lo  
rappresenta e difende unitamente all'avvocato DEVESCOVI FABRIZIO,  
giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 49/2006 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE,  
depositata il 27/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  
31/01/2014 dal Presidente Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato ROBERTO CATALANO, con  
delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.  
VELARDI Maurizio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

## Fatto

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Trieste con sentenza del 9 febbraio 2006 ha confermato quella del Tribunale in data 17 febbraio 2004 che aveva escluso l'obbligo dell'Ente Zona industriale di Trieste (EZIT) di corrispondere un canone all'Autorità portuale di Trieste per l'utilizzo dei beni di proprietà di quest'ultima insistenti nel comprensorio della zona portuale. Ha osservato che in tali sensi disponeva l'art. 10 dell'ordine n. 66 del 18 aprile 1953, del governatore militare della zona britannico-americana del territorio Libero di Trieste, laddove attribuiva relativi "fondi" in godimento gratuito al neo costituito ente; e che la norma, avendo il medesimo rango di una disposizione legislativa, si concilia anche con l'art. 39 cod. nav. per cui il godimento dei beni demaniali da parte dei privati non può avvenire gratuitamente se non nei casi preveduti dalla legge.

Per la cassazione della sentenza l'Autorità portuale ha proposto ricorso per un motivo, cui resiste l'EZIT con controricorso.

## Diritto

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso l'Autorità portuale, deducendo violazione della normativa indicata, censura la sentenza impugnata per avere ravvisato nell'art. 10 dell'ordine in questione una deroga al principio del necessario corrispettivo per l'uso eccezionale del demanio marittimo, senza alcuna considerazione per una corretta interpretazione sistematica della norma, la quale conferma detta regola dimostrando:

a) che la stessa si riferisce ai soli beni rientranti nel patrimonio disponibile dello Stato: con esclusione, quindi di quelli demaniali disciplinati dall'art. 3 per i quali è stabilito un corrispettivo;

b)che anche la successiva L. n. 589 del 1967, istitutiva dell'Ente autonomo per il Porto di Trieste gli ha affidato il compito di amministrare i beni del demanio marittimo compresi negli spazi acquei con l'osservanza del cod. nav.: il cui regime è stato peraltro espressamente confermato dal successiva L. n. 429 del 1968.

La doglianza è infondata.

L'Autorità portuale in questo grado del giudizio più non dubita che l'interpretazione letterale (art. 12 preleggi) dell'art. 10 dell'ordine n. 66 del 18 aprile 1953, del governatore militare della zona britannico-americana del territorio Libero di Trieste conduca al risultato che l'EZIT può usare gratuitamente i fondi (in essi comprendendo qualsiasi bene immobile), gli edifici, le installazioni ed i macchinari di proprietà dello Stato, situati entro l'area del porto Industriale di Trieste; e che la norma in questione nella particolare gerarchia delle fonti, debba essere equiparata ad una disposizione legislativa. Con la conseguenza che detta interpretazione non risulta in contrasto nè con l'art. 823 cod. civ., per cui i beni che fanno parte del demanio pubblico non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano; nè tanto meno con le disposizioni degli art. 34 e 39 cod. nav. che consentono la temporanea destinazione di "determinate parti del demanio marittimo...ad usi pubblici", nonchè la riduzione del canone ad importi meramente simbolici. Mentre l'art. 16 reg. cod. nav. ha confermato che "La misura minima normale del canone per la concessione è stabilita da leggi o regolamenti speciali" e la L. n. 429 del 1968, art. 2, comma 1 pur ad un ventennio di distanza dalla normativa eccezionale in esame ha ribadito che "alle aree di cui al precedente articolo si applicano tutte le disposizioni in vigore nel comprensorio del porto Industriale di Trieste e ad esse parimenti estende l'esercizio dei suoi compiti e dei suoi poteri l'ente per il porto industriale di Trieste": peraltro in conformità alla non innovata "disciplina prevista dall'art. 30 c.n. e segg." (comma 2);

che dunque ha continuato ad applicarsi con le deroghe previste ai beni demaniali ubicati nel comprensorio della omonima zona portuale.

Al lume di questa normativa non vi è spazio per una lettura riduttiva dell'art. 10 dell'ordine, che cioè la sua applicazione sarebbe limitata ai soli beni patrimoniali (disponibili) dello Stato, che oltre ad essere del tutto arbitraria è definitivamente smentita proprio dall'interpretazione logico-sistematica delle suddette disposizioni emanate dal Governo militare, in quanto, come più volte evidenziato da questa Corte (sez. un. 12380/1993): a) le stesse riproducono quelle del precedente ordine 12 maggio 1949 n. 104 relative alla costituzione dell'Ente di coordinamento per lo sviluppo del porto industriale di (OMISSIS), pur esso beneficiario dei medesimi immobili, che non contenevano neppure esse la limitazione ipotizzata dall'Autorità portuale (art. 9); b) l'Ente del porto industriale di Trieste è stato istituito con il menzionato ordine n. 66 del 18 aprile 1953 con l'espressa qualifica di ente pubblico e con il compito primario della promozione della creazione di stabilimenti industriali provvisti di attrezzatura tecnica. Successivamente, tale compito è stato esteso a zone diverse da quelle strettamente portuali con L. 12 marzo 1968, n. 429 ed a tutte le aree della provincia di Trieste interessate all'accordo di cooperazione con la Jugoslavia, di cui alla L. 14 marzo 1977, n. 7; c) per conseguire tale finalità istituzionali l'EZIT non soltanto ha avuto attribuito (rectius: trasmesso) contestualmente alla sua costituzione, il diritto di uso sui beni oggetto dell'art. 10, ma, altresì fruisce di contributi dello Stato e della regione Friuli-Venezia Giulia, (v.

D.P.R. n. 705 del 1978, art. 4 cit. e L.R. Friuli Venezia Giulia 18 gennaio 1983, n. 8 e L.R. Friuli Venezia Giulia 6 agosto 1985, n. 30). Ed è beneficiario (Cass. 14146/2003; 10818/2002; 6546/1979) di un particolare regime fiscale e finanziario (L. 29 gennaio 1986, n. 26, art. 5);che ha indotto la Corte dei Conti n nella relazione al Parlamento, depositata in segreteria il 4 marzo 1991, a riconoscergli la qualità di ente non economico, posto che persegue finalità di ordine generale nel settore della valorizzazione industriale, con attribuzioni di carattere non imprenditoriale, peraltro prevalenti rispetto a compiti ed attività, più strettamente economici.

Proprio nell'ambito di tali benefici, strumentali all'espletamento dei compiti di cui si è detto rientrano i poteri e le facoltà previste dall'art. 3 dell'ordine di promuovere espropriazioni e di predisporre infrastrutture per la industrializzazione, nonchè di provvedere a quanto occorre per il conseguimento della concessione per uso proprio o di terzi, di terreni demaniali necessari allo sviluppo del porto industriale di Trieste"; che dunque non si contrappongono alla successiva disposizione dell'art. 10, lasciando all'interprete di individuare i parametri onde consentire la reciproca compatibilità delle due norme, ma ne costituiscono il logico sviluppo, presupponendo la già avvenuta costituzione dell'ente con i suoi beni ed infrastrutture, nonchè con i diritti ed i benefici attribuitigli anche dall'art. 10; ed individuando il complessivo programma che l'ente con le strutture ricevute, è tenuto ex lege a realizzare.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'Ente per la zona industriale di Trieste, come da dispositivo.

#### **PQM**

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell'EZIT in complessivi Euro 3.700, 00 di cui Euro 200 per spese vive sostenute, oltre agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2014